

## STATUTO

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore")

### **Articolo 1 – Denominazione**

È costituita, su iniziativa delle persone sottoscrittrici dell'atto costitutivo del giorno 7/09/2021, un'associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta, denominata "COLLETTIVO ZERO Associazione di Promozione Sociale", in breve "COLLETTIVO ZERO APS", (d'ora in avanti definita anche per brevità "Associazione"), di carattere non politico ed aconfessionale.

### **Articolo 2 - Sede e durata**

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Napoli, Via Giosué Carducci n. 19. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 3 - Scopo istituzionale ed attività**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; in particolare si propone la diffusione dell'arte in ogni sua forma, come strumento di inclusione sociale e diffusione del patrimonio culturale della società civile, nonché quale strumento della rigenerazione urbana sia dal punto di vista socio-culturale che ambientale.
2. Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5 lett. i del D.Lgs. n. 117/2017); formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione di ogni forma di bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l del D. Lgs. n. 117/2017).
3. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività, nei limiti di legge, e precisamente:
  1. organizzare e promuovere corsi, workshop, focus group, laboratori individuali e di gruppo, manifestazioni, dimostrazioni, simulazioni, incontri, visite guidate, attività culturali, conferenze, dibattiti, proiezioni di lungometraggi e documentari, spettacoli, performance (esibizioni artistiche), concerti, mostre, pubblicazioni e produzioni cartacee e digitali, campagne di divulgazione e di comunicazione sociale;
  2. sviluppare nuove strategie e strumenti di comunicazione e condivisione della conoscenza, potenziando l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi media;
  3. sviluppare progetti educativi, formativi e di ricerca che mirano ad integrare la scuola con l'ambiente naturale, urbano e produttivo, le nuove tecnologie e l'ambiente digitale;
  4. promuovere, studiare e ricercare l'attivazione di contatti e scambi interdisciplinari ed internazionali che permettono interazione ed integrazione di prassi e strumenti idonei ed efficaci al processo creativo collettivo, al lavoro di gruppo e alla metodologia di co-creazione;
  5. ampliare la conoscenza della cultura artistica e della cultura architettonica e urbanistica, in genere e in particolare delle pratiche collettive dell'arte contemporanea, dell'architettura e dell'urbanistica;
  6. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di competizioni, open-call, manifestazioni e incontri di natura artistica e socio-culturale;
  7. ricercare ed elaborare progetti su: sostenibilità dei processi, economia verde (green economy), e tutti quei settori che tendono all'armonia tra essere umano e ambiente (naturale o costruito);
  8. partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nell'ambito delle arti, della cultura, della rigenerazione urbana, socio-culturale e ambientale; del design, delle nuove tecnologie, dello sviluppo delle risorse umane, della comunicazione e del mondo produttivo;
  9. svolgere attività istituzionale, la conservazione, la promozione, lo sviluppo, la creazione, l'organizzazione, la produzione e la distribuzione di attività e eventi/spettacoli per bambini, ragazzi ed adulti, su tutto il territorio italiano e all'estero;
  10. organizzare e realizzare laboratori (workshop) e seminari didattici di teatro/cucina/arte/architettura/cinema/danza/fotografia e/o altre tematiche che riguardino in generale la cultura, la società e l'educazione civica;
  11. pubblicare e distribuire riviste, cartoline e materiale cartaceo di divulgazione culturale, libri e giornali, cortometraggi, documentari e lungometraggi;
  12. promuovere, organizzare e gestire convegni e congressi, fiere e manifestazioni relative ad interessi ambientali, culturali, sociali, turistici, sportivi, ricreativi e dello spettacolo;
  13. avviare percorsi formativi istituendo borse di studio relativamente al settore culturale, delle arti e dello spettacolo;
  14. promuovere la riconversione e la rigenerazione di aree, siti e locali, dismessi, industriali e non;
  15. organizzare attività formative e promozionali a favore di coloro che operano nel campo della creatività, delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere;
  16. diffondere una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche attraverso corsi di formazione ed iniziative a livello nazionale ed internazionale, favorendo ed incentivando il rapporto tra la produzione artistica ed il mercato;
  17. promuovere l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la produzione, la divulgazione ed infine la distribuzione e commercializzazione di artefatti di comunicazione tradizionali o innovativi, nella fattispecie, ad esempio, l'organizzazione di serate folcloristiche e/o a tema dei vari argomenti sopracitati;
  18. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e il valore dell'espressione creativa come un bene per la persona ed un valore sociale;
  19. gestire e realizzare laboratori con psicologi e pedagogisti per bambini, ragazzi e adulti;
  20. proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi socio-culturali, interculturali e multidisciplinari assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana;
  21. gestire spazi espositivi e centri di produzione artistica;
  22. gestire immobili, terreni e impianti, propri o di terzi, adibiti a spazi socio-culturali e di convivenza che possano favorire ed accrescere il benessere delle persone e lo stare insieme;

23. gestire spazi artistici, quali teatri, cinema e spazi di divulgazione culturale e per la diffusione di una cultura teatrale dell'arte in tutti i suoi generi;
  24. creare occasioni di aggregazione di associat\* tramite incontri presso la sede amministrativa legale ed operativa dell'associazione;
  25. promuovere la solidarietà fra associat\*;
  26. proporre, contribuire, realizzare tutte le attività nello scopo istituzionale, anche tramite collaborazioni con altre realtà per il raggiungimento di tali fini;
  27. collaborare con altre realtà artistiche, associative ed enti pubblici e privati in Italia e all'estero;
  28. favorire lo sviluppo di manifestazioni culturali anche per conto di altri enti;
  29. collaborare con organizzazioni no profit o aderire a qualsiasi ente Pubblico o Privato, Locale, Nazionale ed Internazionale e collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con i quali lo ritenga utile per la realizzazione dello scopo istituzionale;
  30. realizzare e promuovere qualsiasi attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi, ossia la solidarietà sociale ed in particolar modo integrando e reintegrando nel mondo del lavoro, anche tramite l'Associazione stessa, persone disagiate, cittadini\* migranti, persone che per limiti di età non rientrano più nei normali contratti di lavoro ed altre analoghe situazioni indigenti.
4. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere altresì "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo **oggetto principale** secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 112/2017.
5. L'Associazione esercita le attività sopra indicate prevalentemente a favore di associat\*, di loro familiari o di persone terze ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate o delle aderenti agli enti associati.
6. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a persone terze di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Inoltre, se previsto dalla legge, attese le sue finalità sociali, l'associazione prevede l'adesione alla normativa di finanziamento attraverso una quota millesimale dei redditi individuali prevista dallo Stato (5 per mille).

#### Articolo 4 - Le persone

Le persone dell'associazione sono le "persone associate", e tra esse i soci fondatori, le "persone volontarie", i lavoratori e le lavoratrici dell'Associazione.

#### Articolo 5 - Persone associate e soci fondatori

1. L'Associazione ha un numero illimitato di associat\*, ma in ogni caso detto numero non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Chi intende essere ammess\* come associat\* dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda contenente: (i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; (ii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessat\* e annotata, a cura del CdA, nel Libro associat\*.
4. Il CdA deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alla persona interessata.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CdA, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione.
6. Le persone associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
7. Le persone associate sono tenute all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalla deliberazioni associative fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal CdA.
8. Ciascun\* associat\* ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro associat\*, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al CdA, che entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.
9. La qualità di associat\* è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
10. I soci fondatori sono

#### Articolo 6 - Persone volontarie

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera delle persone volontarie associate o di persone volontarie aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di persone terze volontarie.
2. Tutte le persone volontarie devono essere iscritte in un apposito Registro delle Persone Volontarie.
3. L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla persona beneficiaria. Allo stesso modo sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
5. Le persone volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile di persone terze.

#### Articolo 7 - Lavoratori e lavoratrici

L'Associazione può assumere - nei limiti di legge - lavoratori e/o lavoratrici dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche delle proprie persone associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della previsione di bilancio e della disponibilità di cassa.

### Articolo 8 - Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La persona associata che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal CdA o che sia venuta meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere esclusa con deliberazione motivata del CdA; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.
4. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, la persona associata non ha diritto alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

### Articolo 9 - Il Patrimonio e finanziamento

1. Il Patrimonio è costituito dai beni materiali e immateriali, ivi compresa la proprietà intellettuale, a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione. Esso costituisce garanzia primaria delle obbligazioni assunte dagli organi associativi nei confronti di terzi e dello Stato.
2. Il patrimonio dell'Associazione è composto altresì dalla dotazione iniziale, costituita dai soci fondatori, dalle quote associative, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi e finanziamenti pubblici e privati, da lasciti testamentari, da donazioni, dalle rendite patrimoniali e della attività di raccolta fondi.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e fondatrici, persone associate, persone volontarie, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, amministratori e amministratrici ed i/le componenti gli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
5. In caso di scioglimento, liquidate le obbligazioni associative, il patrimonio verrà integralmente devoluto allo Stato o all'ente non lucrativo individuato dalla Assemblea ai sensi di legge.

### Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione (in breve "CdA");
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un **Revisore Legale dei Conti**.

### Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dalle persone associate. Hanno diritto di voto tutte le persone associate iscritte da almeno tre mesi nel Libro associati\*. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e se invitate dal o dalla Presidente, persone non associate (in qualità di esperti/e) al fine di consentire alle presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
2. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina dei/delle componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti; b) sulla approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove necessario per legge; c) sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; d) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) sull'approvazione dei regolamenti; f) sull'eventuale trasformazione fusione e scissione dell'Associazione o il suo scioglimento, nominando il liquidatore e fissandone i poteri, e la conseguente devoluzione dei beni; g) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di una persona associata; h) sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Associazione ovvero in altro luogo nel territorio del Comune di Napoli, con un avviso scritto, contenente il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascuna persona associata, a mezzo raccomandata a/r ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone associate aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente se nominat\*, o in sua assenza dal/dalla componente più anzian\* in carica del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, dall'associat\* indicat\* dall'assemblea stessa.
6. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un/a segretario/a nominato/a dal/dalla Presidente dell'Assemblea, ovvero a un/a Notaio/a nei casi previsti dalla legge o qualora il/la Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. Spetta al/alla Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea, nonché accertare l'identità delle persone intervenute, il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dalle persone presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dalle persone presenti, qualunque sia il numero delle persone associate intervenute. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza delle persone associate e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i/le componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
8. Ciascun/a associat\* può farsi rappresentare da altr\* associat\* mediante delega scritta apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) persone associate.

9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al/la Presidente di accertare l'identità delle persone intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito, al o alla segretari\* della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente e dove pure deve trovarsi il/la segretari\* della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
10. L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutte le persone associate, tutte le persone componenti del CdA e dell'Organo di Controllo.

## Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di persone variabile da tre a sette (determinato dall'assemblea, in sede di nomina) elette tra le persone associate o anche tra le aderenti degli enti associati e da queste indicati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, sino alla data di approvazione del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I/le consiglieri sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio di Amministrazione deve essere formato da almeno nove membri, perché nove sono i soci fondatori dell'Associazione. Per i primi tre anni di vita dell'Associazione, poiché il numero dei soci ordinari sarà presumibilmente ridotto, è bene garantire che il CdA abbia un'operatività a prescindere dal mandato assembleare, in quanto nominati nell'Atto Costitutivo.
2. I/le componenti del CdA devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.
3. Dalla carica di Consigliere\* si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissione, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
4. Il CdA nomina nel suo interno il/la Presidente, eventualmente un/una Vice-Presidente, un/una Segretario/a Generale ed un/una Tesoriere/a.
5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno/a o più Consigliere\*, le altre persone provvedono a sostituirle; i/le consiglieri\* così nominati\* restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso del quale la sostituzione è avvenuta.
6. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.  
Spetta al Consiglio di Amministrazione di:  
  - nominare il/la Presidente ed eventualmente il/la Vice-Presidente, il/la Segretario\* Generale ed il/la Tesoriere\*;
  - assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  - provvedere in merito alla ammissione e all'esclusione delle persone associate;
  - redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
  - redigere regolamenti da proporre all'Assemblea;
  - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
  - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato alla assemblea o di competenza di altri organi.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta il/la Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del CdA. La convocazione è fatta dal/dalla Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, da recapitarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.  
Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti/e i/le componenti in carica, purché i/le componenti l'Organo di Controllo siano state informate e non vi si oppongano.
8. Il CdA è validamente costituito - salvo quanto previsto in tema di adunanza totalitaria - con la presenza della maggioranza dei/delle suoi/sue componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto i/le componenti dell'Organo di Controllo.  
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal/dalla Presidente, in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente (ove nominat\*), in assenza di entrambi dalla più anziana di età delle persone presenti.  
I verbali delle deliberazioni del CdA devono essere sottoscritti dal/dalla Presidente e dal/dalla segretari\* (nominat\* dal Consiglio anche tra soggetti\* che non rivestano la qualità di componente del CdA) ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro dei verbali del Consiglio stesso.
9. È ammessa la possibilità per i/le partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza alle medesime condizioni e modalità previste per le riunioni assembleari.

## Articolo 13 - Presidente

1. Il/La Presidente, ed in sua assenza il/la Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di persone terze ed in giudizio, provvedendo alla sottoscrizione degli atti che regolano la vita associativa e impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi.
2. Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre: cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA e ne coordina il lavoro; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione; svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un/a Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del/della Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il/la Presidente può delegare a persone terze le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.
3. Il/La Presidente provvede a stipulare con primaria compagnia assicuratrice o istituto bancario una polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione nell'espletamento del suo mandato.

**Articolo 14 –Segretari\* Generale e Tesorier\***

1. Il/La Segretario/a Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione di insediamento. Viene nominato tra i membri stessi del CdA. Il suo mandato ha durata triennale e in caso di decadenza o scioglimento o dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, il/La Segretario/a generale cessa dall'incarico svolgendo esclusivamente l'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione. Il/La Segretario/a generale ha il compito di: porre in esecuzione gli atti propri del presidente, le delibere degli organi associativi; curare gli adempimenti per le riunioni degli organi stessi e la loro ammissione; curare tutti gli adempimenti per la vita associativa, ivi comprese la tenuta dei registri degli associati e degli associati ammessi al diritto di voto.
2. Il/La Tesorier\* è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione di insediamento. Viene nominato tra i membri stessi del CdA. Il suo mandato ha durata triennale e in caso di decadenza o scioglimento o dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, il/La Tesorier\* generale cessa dall'incarico svolgendo esclusivamente l'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione. Il/La Tesorier\* pone in esecuzione gli atti del Presidente e le delibere degli organi associativi afferenti il patrimonio associativo, redige il bilancio di esercizio annuale, che verrà posto all'approvazione degli organi associativi e in particolare dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno di esercizio; redige su mandato del CdA il bilancio preventivo che verrà approvato contestualmente a quello di esercizio dell'anno precedente; cura la tenuta del registro delle quote associative; adempie agli obblighi fiscali, informando, ove previsto, di tali atti il Revisore dei conti; cura unitamente al Segretari\* Generale la tenuta del registro elettorale dell'Associazione in funzione del pagamento da aprte degli associati delle quote associative.

**Articolo 15 - Organo di Controllo**

1. Ove nominato, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale che sia (secondo le determinazioni assunte in sede di nomina dalla Assemblea), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
2. I/le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.
3. Le persone componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelte fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.
4. I/le componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del CdA; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum durata ultra o infra triennale.
5. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la qualifica di persona associata o componente degli altri organi dell'Associazione. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, oltre a quelle indicate in precedenza, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia di società in quanto compatibili ovvero al D.Lgs. n. 117/2017 (recante il Codice del Terzo Settore, in breve "C.T.S.") e s.m.i., ove applicabile.

**Articolo 16 - Revisore Legale dei Conti**

Previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un/a Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. 2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutte le persone componenti devono essere scelte fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**Articolo 17 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il/La Tesorier\*, previa approvazione del CdA, deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto, ove applicabile, in conformità all'art. 13 C.T.S. Ove ne ricorrano gli obblighi di legge e ove applicabile il C.T.S., il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ai sensi del Codice del Terzo Settore) a cura del/della Tesorier\* dell'Associazione. Ricorrendone le condizioni di legge ed ove applicabile il C.T.S., il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e, una volta approvato dall'Assemblea, pubblicare nel sito internet dell'Associazione e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale di cui all'art. 14 C.T.S.

**Articolo 18 - Liquidazione ed estinzione**

1. L'Assemblea, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, delibera l'estinzione dell'Associazione ai sensi di legge e del presente statuto, nominando uno o più liquidatori.
2. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.
3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà interamente devoluto allo Stato o all'ente non lucrativo individuato dalla Assemblea ai sensi di legge.

**Articolo 19 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa speciale vigente in materia ed applicabile all'Associazione.